

sica nella cultura italiana, in AA.VV., *Storia d'Italia V*, 2, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1319-1372. *Rivista di Studi Fenici*, a cura del C.N.R., Centro di Studio per la Civiltà Fenicia e Punica presso l'Istituto di Studi del Vicino Oriente dell'Università di Roma (ed. Herder), I (1972) 1, pp. 119 + tav. SKALA St., *Filologia Klasyczna w Związku Radzieckim w Latach 1917-1957*, in *Meander* 27 (1972) 2, pp. 80-92 [sugli studi di filologia classica nell'URSS].

GINO BANDELLI - SERGIA FAVENTO - CLAUDIO ZACCARIA

* Le sigle usate per l'indicazione delle riviste sono quelle dell'*Année Philologique*.

TAGLIACARTE.

1. Se non erro, fu Chateaubriand a scusarsi con un amico, al termine di una lettera troppo lunga, dicendo che non aveva avuto a disposizione il tempo necessario per scrivere in breve. Se non fu Chateaubriand, fu un altro; ma è certo che esprimersi in breve, e chiaramente, è davvero molto difficile; richiede tempo e tanta, tanta esperienza. Mi è venuto fatto di ricordarlo, non senza una punta di invidia, scorrendo prima, poi leggendo e in molti punti rileggendo il volumetto dedicato da Jean Gaudemet al diritto privato romano (G. J., *Le droit privé romain, Textes choisis et présentés par...* [1974, Libr. A. Colin, Paris] p. 416). Una meraviglia di limpidezza e di scorrevolezza, unite l'una e l'altra ad una piena puntualità di notizie, che mostrano, credo, quanto produttore sia stato, per Gaudemet e per noi lettori, l'aver egli dedicato quaranta anni di incessante attività non solo alla ricerca scientifica, ma anche, e forse non meno, all'insegnamento. Né si tratta solo di un'esposizione elementare del *ius privatum*: le duecento pagine del profilo istituzionale (p. 5-205) sono la « présentation » di una scelta di fonti (p. 207-412) felicemente tradotte e commentate. La fatica della seconda parte non deve essere stata inferiore a quella della prima. Non resta che esprimere l'augurio, ben facile, di larga fortuna al libro. [A.G.].

2. Due corsi di lezioni da segnalare con piacere. Il primo è costituito dalla seconda edizione ampliata di *Critica del testo e studio storico del diritto* di F. De Marini Avonzo (Torino, Giappichelli, 1973, p. IV-202); il secondo è rappresentato dalle pochissime pagine dedicate da C. A. Cannata a *La giurisprudenza romana* (Torino, Giappichelli, 1974, p. V-82). Due libri esemplari per chiarezza e per concisione (qualità difficili da mettere assieme), nei quali è facile intravedere la trama o lo spunto di quelle che saranno, a breve o lunga scadenza, due monografie. Il contenuto può dirsi scontato solo da chi incautamente si limiti ad una scorsa superficiale dei due volumetti. In realtà, una lettura più attenta (e doverosa) porta ad identificare meglio due precise ed interessanti figure di studiosi, oltre che di docenti: l'una, la De Marini (della cui prima edizione abbiamo fatto cenno, forse inosservato, in *Labeo* 16 [1970] 423), che un nobile entusiasmo per le tesi prescelte porta spesso, quasi inavvertitamente, a polemizzare tra le righe, e direi quasi con inchiostro simpatico, contro coloro che sono sospetti del peccato di non condividere gli orientamenti

in cui crede: l'altra personalità, il Cannata, signorilmente (a cominciare dalla prefazione) prodigo di elogi per tutti, che fa le sue scelte con sorvegliatissima maturità e passa ad esprimerle come ipotesi in cui si affida sino ad argomentazione contraria, nella più sincera e liberale disposizione a rinunciarvi. Un esempio per tutti, relativo alla divergenza tra Sabiniani e Proculiani. Cannata (p. 52 s.), anche con riferimento a Pomp. D. 1.2.2.47, vede nelle due *sectae* « due circoli scientifici, centri di discussione e di apprendimento diretto », collegati alla rivalità tra Labeone e Capitone, di cui « l'uno frequentato per il suo livello di scienza, l'altro per la sua buona nomea politica »; altro non si può dire (dopo i molti tentativi finora fatti) allo stato delle nostre conoscenze, che è quello che è. De Marini, invece (p. 52 ss.), interpretando il citato passo di Pomponio come allusivo ad una diversa « caratterizzazione ideologica » tra le due correnti giurisprudenziali, in parte negando la « visione delle *scholae* come due circoli culturali concorrenti » (la quale « può piacere a molti perché ben poco compromettente, ma per lo stesso motivo dispiace... a chi rifiuti di continuare a sottovalutare le ideologie dei giuristi romani »), prosegue accusando la manualistica contemporanea (quella cui aderisce Cannata) di un motivo « inconfessato » che sarebbe costituito « dall'idea formalistica che la scienza giuridica sia un'attività puramente tecnica e non politica », ma conclude, se ho ben capito, che l'una e l'altra scuola furono (come è più che verosimile) parimenti legate al potere imperiale: il che, se è vero che le scuole furono due e alimentarono forti *dissensiones* tra loro, porta poi a ritenere, di là da ogni polemica con i romanisti dai motivi inconfessati e poco inclini a comprometersi, che evidentemente esse si diversificarono l'una dall'altra per ragioni non ideologiche, ma essenzialmente occasionali, di « circolo scientifico » (o, per meglio dire, porta a concludere che, allo stato degli atti, altro non si è in grado di affermare seriamente). Dopo di che, chi legga quanto io ho scritto tra le righe (e con inchiostro, spero, non antipatico) di questo tagliacarte capirà facilmente quale sia, per il pochissimo che conta, la mia personale inclinazione. La polemica è il sale (e il pepe) della conversazione scientifica, ma forse non va fatta in un libro destinato agli studenti, e sopra tutto non va connessa con un certo quale disprezzo, almeno apparente, per chi è affetto dal male (oscuro) di non pensarla come noi. [A.G.].

3. *Daube noster* è il titolo della raccolta di saggi che allievi e amici hanno dedicato a D. Daube in un anniversario che è ancora molto lontano da quei cento anni tondi che gli auguriamo di tutto cuore di raggiungere, anzi di doppiare. L'elegante volume (ed. by A. WATSON [Edinburgh a. London, Scottish Acad. Press, 1974] p. XVII-374) riunisce esattamente venticinque contributi, tutti (salvo uno) molto interessanti, in materia di diritto romano sopra tutto, ma anche relativi ad altri settori scientifici. Felice, nella sua concisione, l'indirizzo di apertura dell'editore, cui fa seguito una bibliografia scelta del festeggiato. Per rendersi conto della densità del libro, a malgrado della sua studiata brevità, basta uno sguardo al copioso indice delle fonti (p. 358 ss.). [A.G.].

4. Un'ampia monografia romanistica (DI SALVO S., *Il legato modale in diritto romano. Elaborazioni dommatiche e realtà sociali* [Napoli, Jovene, 1973] p. XI-475) apre la serie, nuova, delle « Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-

altre ipotesi di *modus*, il regime classico rimane ugualmente inalterato, ma senza che nemmeno si riportino a presunzioni di volontà principi già consolidatisi in età classica come regole di 'diritto positivo'. [G.G.].

5. Attento, paziente, utilissimo il libro di G. J. Szemler, *The Priests of the Roman Republic* (v. 127 « Coll. Latomus », Bruxelles, 1972, p. 225), dedicato ai rapporti tra sacerdoti e magistrature nella repubblica sino a Giulio Cesare. Dopo una premessa sulle fonti (p. 10 ss.) ed un capitolo sui sacerdoti in generale (p. 21 ss.), l'a. passa ad individuare, in tre successivi capitoli, i *sacerdotes* dalle origini sino alla *lex Ogulnia* (p. 47 ss.), dal 300 al 211 a.C. (p. 64 ss.), dal 210 al 44 (p. 101 ss.), per un totale di 190 nominativi. Segue un'analisi delle cariche magistratuali rivestite, prima o durante i sacerdoti, dai predetti (p. 179 ss.). Meglio sorvolare sul breve epilogo (p. 193 s.), che, a differenza del resto, dice poco e ancor meno suggerisce. Esauriente la bibliografia (p. 195 ss.), ottimi gli indici (p. 202 ss.). [A.G.].

6. Armando Torrent ha dato inizio al suo insegnamento ufficiale nell'Università di Oviedo con un volume di introduzione allo studio del diritto romano (T. A., *Conceptos fundamentales del ordinamiento juridico romano* [Salamanca, Gráficas Europa, 1973] p. 151). È un libro che va discusso. Qui basti compiacersi col giovane collega spagnolo per la padronanza dei temi affrontati. [A.G.].

7. Molto utile all'insegnamento nelle Università olandesi sarà di certo il vocabolario apprestato da due studiosi di Amsterdam, J. A. Ankum e A. S. Hartkamp (*Romeinsrechtelijk Handwoordenboek* [Zwolle, Willink, 1973] p. VIII-214). Al lessico vero e proprio (p. 1-145) fanno seguito varie appendici sulle principali azioni, sulle formule processuali più caratteristiche, su noti *adagia*, sui principali testi normativi. [A.G.].

8. La rimarchevole apertura di una benemerita casa editrice ha dato a H. Bengtson la possibilità di celebrare il suo sessantacinquesimo anniversario con la pubblicazione dei suoi scritti minori e ha dato a noi il piacere di rileggere questi saggi, anzi alcuni (che erano inediti) di leggerli per la prima volta (B. H., *Kleine Schriften zur alten Geschichte* [München, C. H. Beck, 1974] p. XI-670). Si tratta di cinquanta pezzi, di varia ampiezza e di diverso impegno, sulla storia universale e sull'antico oriente (4-11), sulla storia greca (12-22), sull'ellenismo (23-36), sulla storia romana (37-44), su problemi dell'insegnamento (1-3) e su figure di studiosi (45-50). Ricco indice analitico. Veste editoriale eccellente. [A.G.].

9. Arnaldo Biscardi, didatta diligentissimo e di perenne entusiasmo, ha sintetizzato le sue lezioni sul processo romano degli anni 1971-72 e 1972-73 in un volume di « note e appunti » (B. A., *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana* [Milano, Cisalpino, 1973] p. 318). Prima un sommario schematico dei temi trattati (p. 1-24), poi una serie di quattordici appunti monografici e di testi per l'esegesi, con riferimenti puntualissimi di bibliografia. In appendice gli appunti di due esercitazioni esegetiche di seminario curate da Franco Gnoli (p. 265 ss.). Il volume, in litografia, è coronato da un indice delle fonti. [A.G.].